

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1761

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(CAPRIA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Modalità per il finanziamento e l'organizzazione della partecipazione italiana alle Esposizioni mondiali di Tsukuba (1985) sul tema « Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo » e di Vancouver (1986) sul tema « I trasporti e le telecomunicazioni »

Presentato il 29 maggio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Due nuove, importanti Esposizioni mondiali avranno luogo negli anni 1985 e 1986, rispettivamente a Tsukuba (Giappone) e a Vancouver (Canada).

La prima, denominata « Expo '85 », ha per tema: « Casa e ambiente - scienza e tecnologia al servizio dell'uomo »; la seconda, denominata « Expo '86 » ha per tema: « I trasporti e le telecomunicazioni ».

Entrambe le iniziative avranno luogo nell'ambito delle manifestazioni previste dall'articolo 7 della Convenzione relativa alle Esposizioni internazionali della quale l'Italia è firmataria. Invitata dai Governi ospitanti, rispettivamente quello giapponese e quello canadese, l'Italia ha accettato di partecipare sia in considerazione dell'interesse che suscitano le tematiche di tali esposizioni, sia per gli stretti vincoli di amicizia e di cooperazione che contraddistinguono le nostre relazioni con i suddetti Paesi.

L'Italia inoltre, consapevole del suo ruolo tra i sette Paesi più industrializzati, ha sempre partecipato a questi grandi appuntamenti internazionali, a cominciare dall'Expo '58 di Bruxelles sino a quella che si aprirà a giorni a New Orleans, mantenendo una significativa, costante presenza nel calendario delle attività del Bureau International des Exposition.

Va altresì notato il rilievo che le prossime esposizioni assumono nella presente congiuntura economica internazionale, ove si avvertono sempre più significativi segni di quella ripresa da tutti auspicata. Le attività connesse ai temi delle due Esposizioni sono di particolare interesse per la nostra società, per la nostra industria, per i nostri ambienti scientifici e culturali: nel settore della casa e dell'ambiente che circonda l'uomo, come nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni, l'Italia non solo ha molto da dire e da presen-

tare al pubblico internazionale ed agli ambienti specializzati, ma ha pure un vivo interesse a facilitare ogni possibile collegamento e contatto nei settori specifici connessi coi temi delle due Esposizioni, al fine di farne altrettante occasioni di aggancio alle più positive tendenze dell'economia mondiale, di sostegno alle nostre attività produttive di settore, d'incontro di tecnologie, allo scopo di contribuire utilmente alla ripresa dell'economia nazionale.

Ci si possono attendere risultati notevoli dalla nostra partecipazione alle Esposizioni di Tsukuba e Vancouver, per cui l'esperienza del passato ci induce oggi ad una preparazione sollecita, tale che porti ad una nostra presenza articolata e qualificante.

Il disegno di legge predisposto risponde alle esigenze suaccennate, semplificando, con un'unica previsione, il quadro normativo con non trascurabile economia di tempi, ispirandosi alle linee generali seguite in analoghe precedenti occasioni.

È prevista una spesa complessiva di 15 miliardi di lire, equamente suddivisa in tre esercizi finanziari (1984, 1985 e 1986) per fronteggiare gli oneri derivanti dall'allestimento e dalla gestione dei nostri padiglioni per la durata delle due Esposizioni (per Tsukuba dal 17 marzo al 16 settembre 1985; per Vancouver dal 2 maggio al 13 ottobre 1986). Il disegno di legge prevede inoltre, come di consueto, la creazione di un Commissariato generale del Governo italiano, guidato da un Commissario generale che riassume nelle sue funzioni tutti i poteri necessari alla realizzazione dell'iniziativa, secondo quanto disposto dalle norme della succitata convenzione internazionale; le procedure per la nomina e le attribuzioni del Commissario generale; le modalità per la gestione dei fondi e per l'assunzione del personale necessario.

Il Commissariato generale cesserà completamente la sua attività entro sei mesi dalla conclusione di ciascuna esposizione.

Una sollecita approvazione del disegno di legge consentirà dunque un migliore impiego dei fondi destinati alle due ma-

nifestazioni ed eviterà che essi possano risultare in pratica ridotti a seguito di uno sfavorevole andamento del mercato internazionale dei cambi, dato che la massima parte degli esborsi dovrà essere effettuata in valuta.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni internazionali che si svolgeranno a Tsukuba (Giappone) nel 1985 e a Vancouver (Canada) nel 1986 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, di cui 10.000 milioni per Tsukuba e 5.000 milioni per Vancouver da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come appresso indicato:

- a) lire 5.000 milioni per il 1984;
- b) lire 5.000 milioni per il 1985;
- c) lire 5.000 milioni per il 1986.

ART. 2.

Sono istituiti i Commissariati generali del Governo italiano per la partecipazione alle Esposizioni internazionali di Tsukuba (Giappone) del 1985 e di Vancouver (Canada) del 1986, ciascuno composto da un Commissario generale e da un Segretario generale, che esercita le funzioni di vice commissario e, in caso di assenza o di impedimento, sostituisce il Commissario generale. Il Commissario generale viene nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero. Il Segretario generale è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I predetti Commissariati cessano di essere operanti entro sei mesi dalla chiusura delle rispettive Esposizioni.

ART. 3.

Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificato con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687, e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

Il Commissario generale, direttamente o a mezzo del Segretario generale, gestisce i fondi assegnati al Commissariato.

Il Commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di cose o persone, ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della manifestazione stessa nonché le spese di rappresentanza.

ART. 4.

Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti da amministrazione statale, vengono collocati, per tutta la durata dell'incarico, nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari.

Essi hanno diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto

trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e dei doveri di rappresentanza e spetta dopo il conferimento dell'incarico a decorrere dalla data della effettiva assunzione delle funzioni, relativamente al periodo nel quale il Commissario generale e il Segretario generale sono pienamente utilizzati per i fini del Commissariato.

Per i periodi di servizio prestati all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano a Tokyo o a Ottawa.

ART. 5.

Il Commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le due unità, nonché ad assumere *in loco*, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici per un contingente che non superi complessivamente le 15 unità.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato utilizzato ai sensi del primo comma può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

Esso ha diritto ad un trattamento economico a carico del Commissariato stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. Il predetto trattamento economico, non avente natura retributiva, deve tener conto della delicatezza dell'incarico e spet-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta a decorrere dalla data dell'effettiva assunzione delle funzioni presso il Commissariato, relativamente al periodo nel quale il personale è pienamente utilizzato per i fini del Commissariato stesso. Per i periodi di servizio prestato all'estero vengono corrisposti a carico del Commissariato il rimborso delle spese di viaggio in conformità alle disposizioni vigenti ed una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali che si recano, rispettivamente, a Tokyo o a Ottawa.

Il personale assunto localmente con contratto di diritto privato ai sensi del primo comma del presente articolo ha diritto ad un trattamento economico onnicomprensivo a carico del Commissariato, commisurato a quello concesso al personale a contratto in servizio presso la locale ambasciata d'Italia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, a seconda del tipo delle prestazioni previste dal contratto di assunzione.

ART. 6.

Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

Il Commissario generale è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri il preventivo annuale delle spese da effettuare e rendere a detto Ministero il rendiconto trimestrale delle spese effettuate nonché, entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri stesso oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri Ministeri, enti o privati.

Il Commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri Ministeri, enti o privati, siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi Ministeri, enti o privati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Per la gestione dei fondi il Commissariato è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

ART. 7.

Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del Commissario generale.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal Commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

ART. 8.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un collegio di 5 revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri tre designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del tesoro.

ART. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 5.000 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.